



06965-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 267/2021
GIUSEPPE DE MARZO	- Relatore -	UP - 28/01/2021
MICHELE ROMANO		R.G.N. 32957/2020
ELISABETTA MARIA MOROSINI		
GIOVANNI FRANCOLINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 03/07/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Per la parte civile, l'Avv. ^(omissis) deposita conclusioni scritte

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 03/07/2018 la Corte d'appello di Firenze, per quanto rileva nel presente procedimento, ha confermato l'affermazione di responsabilità di (omissis) , quale soggetto *extraneus*, in relazione agli episodi di bancarotta distrattiva patrimoniale di cui al capo B) dal n. 1 al n. 26 e al n. 34, tutti concernenti il (omissis)

Tra gli imputati del processo si individuano (omissis) (presidente del (omissis) (omissis) , (omissis) (direttore generale del (omissis) (omissis)), (omissis) e (omissis) (imprenditori ai quali faceva capo una galassia di società protagoniste, nei termini che si diranno *infra*, degli episodi contestati), che, secondo l'accusa, sarebbero stati avvantaggiati con i fatti di bancarotta che verranno in seguito indicati nei limiti espositivi necessari all'esame dei motivi di ricorso.

Infatti, per una ordinata esposizione, la descrizione dei lineamenti fondamentali delle contestazioni verrà operata in sede di esposizione delle doglianze articolate in ricorso.

La sentenza impugnata inizia col ricordare i rapporti del (omissis) (omissis) con la (omissis) nel periodo intercorso tra l'ispezione del 2006 e quella del 2010, rapporti culminati con la nomina, nel luglio 2010, dei commissari straordinari, cui avrebbero fatto seguito: a) il 10/02/2012 la proposta, da parte della (omissis) , di liquidazione coatta amministrativa; b) il 26/03/2012 la revoca, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'autorizzazione bancaria al (omissis) , posto quindi in liquidazione coatta amministrativa; c) il 07/11/2012 la dichiarazione di insolvenza del (omissis)), da parte del Tribunale di Firenze.

La Corte territoriale aggiunge che il carattere distrattivo delle singole operazioni di finanziamento emerge da alcuni significativi indici di fraudolenza, rappresentati, in estrema sintesi, dalla natura fittizia dei contratti preliminari che avevano giustificato la concessione dell'affidamento, dai cd. «giri di denaro» (ossia dalle operazioni predisposte ad arte per consentire l'erogazione di un finanziamento in favore di un soggetto, che avrebbe provveduto a riversare la provvista conseguita all'effettivo destinatario, che non poteva, per svariate ragioni, rendersi debitore nei confronti della banca), dalla sistematicità delle diverse operazioni e dallo stesso meccanismo di «rientri» fittizi da precedenti esposizioni, resi possibili da erogazioni di denaro in favore di altri soggetti collegati al (omissis) e al (omissis) .

2. Nell'interesse del (omissis) è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 216 l. fall., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Si rileva: a) che, anche a voler ritenere l'assenza di idonee garanzie e la consapevolezza dell'insolvenza delle società destinatarie delle somme, comunque non si determinerebbe il mutamento di un finanziamento effettuato da una banca in distrazione, che richiede l'individuazione di profili di abnormità dell'operazione, idonei a palesarne l'estraneità ai fini tipici di un istituto di credito; b) che la fattispecie incriminatrice non può essere ravvisata quando il finanziamento sia stato erogato nella convinzione che il debitore, già esposto con l'Istituto di creditore, possa superare la crisi e in tal modo riuscire ad adempiere le pregresse obbligazioni; c) che, in realtà, per nessuno degli imputati era emerso un tornaconto personale; d) che il «gruppo» delle società aveva restituito più della metà dei finanziamenti concessi; d) che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevanti le restituzioni dei finanziamenti, valorizzando il fatto che la provvista per il rimborso proveniva da altre società finanziate dal medesimo Istituto di credito, in tal modo infondatamente considerando persone giuridiche e persone fisiche un unico «gruppo»; e) che contraddittoria era stata la diversificazione degli imputati facenti parte degli organi apicali della banca; f) che, in ogni caso, con l'atto di appello erano state dimostrate la reale consistenza delle garanzie prestate, la capienza delle società beneficiarie e la concretezza dei progetti sottesi alle richieste di finanziamento, confermate dai numerosi rientri dalle esposizioni; g) che la Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta nella motivazione, appiattendosi sulla ricostruzione storica e le considerazioni esposte nella sentenza di primo grado.

Dopo queste considerazioni di ordine generale, il ricorso passa ad esaminare le singole vicende.

2.1.1. Le prime censure riguardano il capo B34, con il quale si contesta al (omissis) nella qualità di amministratore di fatto della (omissis) s.r.l., al (omissis) quale legale rappresentante della (omissis) s.p.a., e comunque ad entrambi come referenti del gruppo societario (omissis), la distrazione della somma di 10.000.000,00 di euro, erogata dal (omissis) a seguito della delibera del 06/10/2008 di adesione, da parte di tale istituto, al finanziamento per 150.000.000 euro in pool (capofila il (omissis) (omissis)), nella consapevolezza, da parte del (omissis): a) della falsità della causale dichiarata del finanziamento e b) della situazione di crisi economico-finanziaria in cui versava il gruppo societario (omissis), che ne avrebbe reso impossibile il rimborso.

Si lamenta l'assoluto silenzio motivazionale e il travisamento del fatto, con riferimento ai profili dedotti con l'appello, ossia le numerose garanzie prestate in favore delle banche erogatrici, i diritti riconosciuti a queste ultime e la finalità del finanziamento di riorganizzazione industriale, destinato a separare il ramo costruzioni dal ramo immobiliare. Aggiunge il ricorrente che: a) conferma di tale progetto si trae dalla conversazione telefonica riportata a pag. 226 della sentenza di primo grado, nella quale il (omissis) afferma, in termini netti, che o si procedeva alla restituzione del denaro o si procedeva alla quotazione; b) che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'appunto sequestrato al (omissis) dimostrava che il (omissis) sarebbe rientrato, a fronte del 10 milioni di euro affidati, di 37 milioni di euro; c) che il credito in esame era stato completamente soddisfatto in data 27/05/2013, come emergeva dalla cancellazione del pegno.

2.1.2. La doglianza seguente riguarda il capo B1), ossia la bancarotta distrattiva della somma 12.000.000 euro, realizzata per avere autorizzato il consiglio di amministrazione del (omissis), a seguito di richiesta del legale rappresentante della S (omissis) del (omissis) s.r.l., il quale aveva agito su determinazione del (omissis) e del (omissis), la concessione a tale società di un affidamento per il suddetto importo nella forma di scoperto di conto corrente ipotecario, con delibera del 17/5/2010, nonostante che la società affidata a tale data presentasse svariati indici idonei ad escludere in radice la possibilità di una restituzione della somma indicata.

Rileva il ricorrente: a) che la società richiedente il fido risultava capiente dalle perizie di stima del (omissis) e aveva fornito una garanzia ipotecaria che, al netto del debito assistito da altra ipoteca di primo grado, copriva il ben più ampio importo di 27.400.000 euro. Solo la crisi economica che aveva colpito il settore immobiliare aveva impedito la restituzione.

2.1.3. Si affronta quindi il capo B2), concernente la distrazione della somma di 12.000.000 euro, per avere il consiglio di amministrazione del (omissis) (omissis) autorizzato, a seguito di richiesta del legale rappresentante della società (omissis) s.r.l., che aveva agito d'intesa con il (omissis) e il (omissis), la concessione a tale società di un affidamento per il suddetto importo, nella forma di scoperto di conto corrente ipotecario, con delibera del 06/04/2009.

Il ricorrente critica l'appiattimento della sentenza impugnata sulla decisione di primo grado e la mancata considerazione dei rilievi contenuti in appello, quanto al patrimonio netto della società (18.604.810 euro) e all'iscrizione di un'ipoteca di 12.000.000 euro (su immobile stimato dalla (omissis), soggetto terzo), accompagnata dall'estinzione di un pregresso debito di 3.000.000 euro.

2.1.4. Le critiche relative al capo B3) riguardano la distrazione della somma di 9.000.000 euro, per avere il consiglio di amministrazione del (omissis) (omissis), a seguito di richiesta del legale rappresentante della società (omissis) s.r.l., il quale aveva agito di intesa con (omissis) e (omissis), accordato la concessione a tale società di un affidamento per il suddetto importo nella forma di scoperto di conto corrente ipotecario, con delibera del 20/04/2009.

Si osserva che la società aveva fornito un'ipoteca per il valore di 18.000.000 euro e aveva una capienza di 28.000.000 euro; si aggiunge che con il finanziamento era stata riassorbita una precedente linea di credito, concessa nella forma di scoperto di conto corrente, per un importo di 3.500.000 euro.

2.1.5. Le doglianze concernenti il capo B4) investono la distrazione di 4.150.000 euro, in relazione alla proroga, autorizzata, con delibera del 21/06/2009, dal consiglio di amministrazione della banca, su richiesta del legale rappresentante de (omissis) s.r.l., il quale aveva agito di intesa con (omissis) e (omissis), di un affidamento per il suddetto importo nella forma di scoperto di conto corrente, concesso in precedenza con delibera in data 21/05/2007.

Nel ricorso si osserva: a) che il (omissis) non poteva essere considerato parte della compagine della società e che, anche alla stregua della contestazione, era emerso che l'imputato sarebbe stato amministratore di fatto della società a decorrere dal maggio del 2009, ossia da epoca successiva di due anni rispetto alla delibera di affidamento; b) che, pertanto, il (omissis) non poteva essere consapevole dello stato di insolvenza che sarebbe emerso nel 2009; c) che la proroga di un fido non comporta l'erogazione di nuova liquidità.

2.1.6. La successiva doglianza riguarda il capo B5), ossia la distrazione della somma di 4.000.000 euro, per avere il consiglio di amministrazione del (omissis) (omissis) autorizzato, a seguito di richiesta del legale rappresentante della società (omissis) s.r.l., il quale aveva agito di intesa con il (omissis) e il (omissis), la concessione a tale società di un affidamento per il suddetto importo nella forma di scoperto di conto corrente, con delibera del 21/12/2008.

Si osserva che la Corte d'appello solo con motivazione carente aveva affrontato i rilievi svolti con l'atto di appello, a mente del quale: a) lungi dall'essere fittizio, il contratto preliminare posto a base della richiesta di fido era stato perfezionato con atto pubblico, proprio al prezzo indicato nel preliminare, in favore della (omissis) s.r.l., che deteneva il 70% delle quote della (omissis) s.r.l.; b) il (omissis) (omissis) era rientrato di 2.915.000 euro, a fronte dell'affidamento sopra ricordato.

2.1.7. Le doglianze successive riguardano il capo B6), ossia la distrazione della somma di 4.500.000 euro, per avere il consiglio di amministrazione del (omissis) (omissis), a seguito di richiesta del legale rappresentante della

(omissis) s.r.l., il quale aveva agito di intesa con il (omissis) e il (omissis), accordato la concessione a tale società di un affidamento in conto corrente per il suddetto importo, con delibera del 27/07/2007; l'affidamento sarebbe poi stato prorogato con delibera del 03/11/2008.

Si osserva che la Corte d'appello solo con motivazione carente aveva affrontato i rilievi svolti con l'atto di appello, a proposito del fatto: a) che, a fronte di un fido di 4.500.000 euro, erano state fornite le garanzie personali dei soci della (omissis) s.r.l., il cui patrimonio netto era pari a 9.149.466 euro; che il progetto di realizzazione dell'interporto era reale; c) il finanziamento era stato integralmente rimborsato in data 05/08/2009.

2.1.8. La successiva doglianza riguarda i capi B7), B8) e B9), ossia la distrazione degli importi di 2.500.000 euro, oggetto di ciascuno degli affidamenti in favore della (omissis) s.c. a r.l., della (omissis) s.c. a r.l. e della (omissis) (omissis) s.c. a r.l., formalmente giustificati con l'operazione negoziale che vedeva, come promittente venditrice, la (omissis) s.p.a., amministrata di fatto dal (omissis) e dal (omissis), e varie volte prorogati.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata non ha motivato in ordine al rilievo difensivo, per il quale gli affidamenti, finalizzati alla realizzazione di alcuni immobili a Milano, erano stati restituiti, in quanto il progetto non si era potuto concretizzare a causa della mancata acquisizione dell'area.

2.1.9. La doglianza successiva riguarda il capo B 10), concernente la distrazione della somma di 3.500.000 euro, per avere il consiglio di amministrazione del (omissis) autorizzato, a seguito di richiesta del legale rappresentante della (omissis) s.r.l., il quale aveva agito di intesa con il (omissis) e il (omissis), accordato la concessione a tale società di un affidamento in conto corrente della suddetta somma, con delibera del 14/01/2008.

Si osserva che la Corte territoriale aveva ommesso di considerare che la società affidata, posseduta al 100% dall'imprenditore (omissis), disponeva di un patrimonio netto positivo di 767.717 euro, a cui andavano sommati i finanziamenti dei soci, per un totale di 1.314.183 euro e il valore del patrimonio immobiliare della società (oltre 10.000.000 euro). Inoltre, si aggiunge, il 30/06/2008 vi era stato il rientro dall'esposizione.

2.1.10 La doglianza successiva riguarda il capo di imputazione B 11), ossia la distrazione della somma di 3.300.000 euro, per avere il consiglio di amministrazione del (omissis), a seguito di richiesta del legale rappresentante della società (omissis) s.r.l., il quale aveva agito d'intesa con il (omissis) e il (omissis), accordato il rinnovo di un

affidamento in conto corrente della suddetta somma, con delibera del 16/11/2009.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata difetta di motivazione, in ordine ai rilievi svolti in appello, quanto: a) alla capienza della società, che, in relazione all'ultimo bilancio depositato prima dell'operazione, presentava un patrimonio netto positivo di 96.105 euro, senza considerare il valore dei versamenti effettuati dai soci per un ammontare di 1.250.000 euro; b) al fatto che si trattasse del rinnovo di un finanziamento, giacché lo scoperto di conto corrente era stato concesso nel 2006, ben prima del 2009, ossia dell'insorgenza, secondo la stessa sentenza impugnata, della crisi del gruppo ^(omissis); c) al rientro per 1.300.000 euro.

2.1.11. Il ricorso prosegue, quindi, occupandosi del capo B12, ossia della distrazione della somma di 4.090.000 euro, per avere il consiglio di amministrazione del ^(omissis), a seguito di richiesta del legale rappresentante della società ^(omissis) s.p.a., il quale aveva agito di intesa con ^(omissis), autorizzato la concessione a tale società di un affidamento in conto corrente della somma di 590.000 euro, con delibera del 16/06/2008, cui avrebbe fatto seguito la concessione a tale società di un affidamento in conto corrente della somma di 3.500.000 euro, con delibera del 21/12/2008 e successive proroghe del 27/07/2009 e 18/01/2010.

Si sottolinea il silenzio della Corte d'appello, quanto: a) alla garanzia prestata, attraverso una fideiussione *omnibus*, dalla socia unica ^(omissis) titolare di un rilevante patrimonio immobiliare; b) all'avvenuto rientro dall'esposizione in data 04/06/2010.

2.1.12. Fanno seguito le censure relative al capo B13, ossia alla distrazione della somma di 500.000 euro, avendo autorizzato il consiglio di amministrazione del ^(omissis), a seguito di richiesta del legale rappresentante della società ^(omissis) s.r.l., che aveva agito di intesa con ^(omissis) la concessione a tale società di un affidamento in conto corrente della suddetta somma, con delibera del 27/03/2008; fido ripetutamente prorogato con delibere del 25/09/2008, 23/03/2009 e 28/09/2009.

Si osserva che la Corte d'appello è rimasta silente quanto: a) al fatto che la società fosse attiva dal 2006, con bilanci in utile, che la ^(omissis), socio unico, avesse prestato una fideiussione limitata *omnibus* per 500.000 euro e che il *rating* della società fosse B; b) alla circostanza che la società non aveva alcuna esposizione bancaria; c) che il credito rimasto in essere (354.000 euro) dopo il parziale rientro (146.000 euro) era stato acquisito dal Fondo di Garanzia.

2.1.13. Le doglianze seguenti si riferiscono al capo B14, ossia alla distrazione della somma di 2.000.000 euro, avendo autorizzato il consiglio di

amministrazione del (omissis) , a seguito di richiesta del legale rappresentante della società (omissis) s.r.l., il quale aveva agito di intesa con il (omissis) e il (omissis) , la concessione a tale società di un affidamento in conto corrente per la suddetta somma, con delibera del 29/10/2007.

Si osserva che la Corte d'appello non si è confrontata con i rilievi dedicati al fatturato e al patrimonio netto attivo della società, alla garanzia personale prestata dal socio unico e amministratore, (omissis) e, infine, al fatto dell'avvenuto, integrale rientro, in data 10/06/2008.

2.1.14. Seguono le censure concernenti il capo B15, ossia la distrazione della somma di 600.000 euro, avendo autorizzato il consiglio di amministrazione del (omissis) , a seguito di richiesta dei legali rappresentanti della società (omissis) s.r.l., i quali avevano agito di intesa con il (omissis) , la concessione a tale società di un affidamento in conto corrente per la suddetta somma, con delibera del 16/06/2008.

Si osserva che la Corte territoriale aveva completamente ommesso di confrontarsi con i dati del fatturato e del patrimonio netto attivo, nonché con il totale rientro dall'esposizione.

2.1.15. Le critiche successive investono l'affermazione di responsabilità per il capo B16, ossia la distrazione della somma di 2.500.000 euro, avendo autorizzato il consiglio di amministrazione del (omissis) , a seguito di richiesta del legale rappresentante della società (omissis) s.r.l., il quale aveva agito di intesa con il (omissis) , la concessione a tale società di un affidamento in conto corrente per la suddetta somma, con delibera del 21/12/2008.

Si osserva che la Corte d'appello non aveva considerato l'ammontare del fatturato e del patrimonio netto attivo della società destinataria dell'affidamento, nonché l'avvenuto, totale rientro in data 19/07/2010.

2.1.16. Le doglianze seguenti riguardano il capo B26, ossia la distrazione della somma di 1.000.000 euro, avendo autorizzato il consiglio di amministrazione del (omissis) , a seguito di richiesta dei legali rappresentanti della società (omissis) s.n.c, che avevano agito di intesa con il (omissis) e il (omissis) , la concessione a tale società di un affidamento in conto corrente per la suddetta somma, con delibera del 27/03/2008; fido ripetutamente prorogato con delibere del 28/07/2008 e 21/12/2008.

Si osserva che la sentenza impugnata è rimasta del tutto silente, quanto ai valori di fatturato e del patrimonio netto attivo, così come con riguardo alla fideiussione dei soci, proprietari di immobili a Barberino del Mugello. Si aggiunge che il finanziamento era «rientrato con la ricostruzione del debito».

2.1.17. Il ricorrente passa quindi a sviluppare le sue censure in relazione ai capi da B17 a B25, con le quali vengono contestate le distrazioni degli importi oggetto di affidamento in conto corrente, in favore di varie persone (rispettivamente,

(omissis)

(omissis)), indicatesi come promissari acquirenti di immobili destinati ad essere ceduti dalla (omissis) s.r.l.

Si lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di motivare compiutamente, in ordine alle doglianze difensive, con le quali era stato sottolineato che tutti i beneficiari avessero ottime capacità reddituali e avessero fornito idonee garanzie per il conseguimento dei fondi.

Si aggiunge: a) che la fittizietà del contratto non può essere argomentata in relazione al soggettivo convincimento del promissario acquirente di non addivenire alla conclusione del contratto definitivo; b) che, da un punto di vista oggettivo, i contratti non erano fittizi in quanto avevano ad oggetto la promessa di vendita di cosa futura; c) che, peraltro, ciò che assumeva rilievo era il merito creditizio del richiedente e non la sua intenzione di concludere o non il contratto definitivo; d) che tutti i finanziamenti erano assistiti da una polizza assicurativa con la quale la società si costituiva fideiussore nell'interesse del contraente a garanzia della restituzione delle somme versate anticipatamente; e) che in tutte le vicende il finanziamento era stato completamente restituito; f) che la Corte territoriale non aveva spiegato per quale ragione avesse ritenuto che le polizze non garantissero il (omissis)

2.2. Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione degli artt. 216 e 217 l. fall., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale illogicamente diversificato la posizione di (omissis) e di (omissis) da quelle dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Rispetto a questi ultimi, la Corte d'appello ha recepito diversi concordati fondati sulla qualificazione dei fatti in termini di bancarotta semplice, confermando che, ove pure le garanzie prestate fossero ritenute insufficienti, la vicenda avrebbe dovuto essere qualificata come bancarotta semplice, in ragione del carattere manifestamente imprudente dell'operazione.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione dell'art. 216, primo comma, n. 1, l. fall., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Si critica la ritenuta irrilevanza delle restituzioni operate, le quali, da un punto di vista giuridico, devono essere considerate singolarmente, in ragione dell'autonomia di ogni soggetto beneficiario del finanziamento.

Peraltro, a voler ritenere possibile una configurazione unitaria dei debitori, la Corte territoriale avrebbe dovuto trarne la conclusione che il (omissis) (omissis) aveva recuperato la metà dell'importo erogato (99.750.000,00 euro): ciò, oltre a dimostrare la riparazione, esclude categoricamente che i finanziamenti fossero stati erogati con la convinzione che non sarebbero stati restituiti.

Considerato in diritto

1. Vanno preliminarmente esaminate le istanze di rinvio proposte dai difensori del (omissis).

La richiesta è stata rigettata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 02/02/2015, Rv. 26291201).

La decisione delle Sezioni Unite riposa sulle indicazioni della Corte costituzionale, che, con la sentenza 29/04/1991, n. 178, osservò come l'articolo 486, comma 5, cod. proc. pen. (poi trasfuso nell'articolo 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.) non precludesse affatto al giudice di operare una valutazione comparativa tra le esigenze defensionali relative alla sede processuale in cui veniva richiesto il rinvio e quella che rappresentava la circostanza «impeditiva», secondo canoni di ragionevolezza.

La giurisprudenza di legittimità successiva, poi recepita dalle Sezioni Unite con la citata sentenza, si è impegnata nella individuazione di quei parametri di ragionevole bilanciamento fra i diversi impegni professionali, atti a far risaltare la sede processuale da privilegiare rispetto all'altra, sul piano delle concrete esigenze defensionali e, dunque, tale da legittimare gli effetti sospensivi del rinvio.

Siffatta conclusione muove dalla premessa che la mera concomitanza di altri impegni professionali non integra di per sè un legittimo impedimento, giacché altrimenti si rimetterebbe effettivamente all'arbitrio del difensore quale dei due procedimenti privilegiare.

Per questo si è giunti ad affermare che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'articolo 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., alle condizioni sopra ricordate.

Sez. Un. n. 4909 del 2015 cit. concludono la loro riflessione precisando che, solo in presenza delle condizioni appena indicate, il giudice, chiamato a decidere sull'istanza di rinvio così articolata e documentata, dovrà accertare se sia effettivamente prevalente il diverso impegno rappresentato, proprio in quanto esso, per assumere l'efficacia impeditiva richiesta dalla norma, deve presentare anche la caratteristica della obiettività, nel senso che la priorità della esigenza difensiva nel procedimento «pregiudicante» non deve trovare il suo fondamento nella soggettiva opinione del difensore, ma deve risultare ancorata a specifiche circostanze.

Nella specie, l'istanza di rinvio dell'Avv. (omissis) è stata trasmessa in data 19/01/2021, ossia in momento successivo a quello di avvenuta conoscenza della contemporaneità degli impegni, dal momento che, con comunicazione del 30/12/2020, lo stesso Avv. (omissis) aveva richiesto la discussione orale, senza prospettare i concorrenti impegni, che, invece, secondo quanto affermato nell'istanza di rinvio, gli erano già stati comunicati (rispettivamente in data 01 e 03/12/2020).

In ogni caso (e senza indugiare, per economia espositiva, in altri profili), tanto la richiesta dell'Avv. (omissis) quanto quella dell'Avv. (omissis) non rappresentano nemmeno l'impossibilità di avvalersi di un sostituto nel processo dinanzi a questa Corte.

2. Al fine di un più ordinato esame dei primi due motivi di ricorso, che verranno esaminati congiuntamente, appare opportuna una trattazione unitaria di alcuni profili di carattere generale, trasversali alle doglianze prospettate con riguardo a varie vicende distrattive ritenute sussistenti.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella

irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 27076301).

Applicando siffatti generali principi all'ipotesi qui ricorrente delle distrazioni commesse in danno di una banca, Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Rv. 2730730, ha ribadito che sono penalmente rilevanti comportamenti che si pongano in contrasto con le finalità del corretto esercizio del credito e che vi è una profonda differenza fra il rischio fisiologico d'impresa, che qualifica i contratti in genere ed alcuni in particolare, in relazione alla struttura ed al paradigma normativo, rispetto al rischio riconducibile alla patologia del rapporto, poiché eccede i limiti previsti e si situa entro parametri anomali di carattere oggettivo (v., anche Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Rv. 1858860).

In tale contesto e alla luce delle precisazioni che verranno svolte *infra* a proposito delle varie operazioni, si intende che del tutto inutilmente il ricorrente invoca l'art. 124-*bis* del d. lgs. 01/09/1993, n. 385 (peraltro, a tacer d'altro, concernente i contratti - quasi sempre estranei alle vicende oggetto del presente processo - conclusi con soggetti qualificabili come consumatori), dal momento che la motivazione della Corte territoriale è solidamente radicata nel terreno concreto delle assolute anomalie procedurali e sostanziali delle operazioni delle quali si discute e della loro manifesta finalizzazione a favorire imprenditori che non avrebbero potuto avere accesso al credito, in ragione delle condizioni nelle quali si trovavano.

In tale contesto, esattamente si è ritenuto che non ricorresse l'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma primo, n. 2, l. fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta, in presenza di nel caso di operazioni che hanno comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioni imprudenti, realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, sono quelle in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo (v., ad es., Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Rv. 27997301)

Anticipando quanto verrà meglio illustrato in seguito, l'esame dei singoli episodi in sé e, per quanto si vedrà *infra*, anche dei meccanismi che il ricorrente aspira ad accreditare come "rientri" idonei a configurare la cd. bancarotta riparata,

mostrano in termini evidentissimi, per le ricordate anomalie procedurali e la stessa destinazione dei finanziamenti (in termini certamente percepibili dai vertici della banca per l'operatività dei vari conti esistenti presso il (omissis) (omissis) e certo non ignoti a chi, come il ricorrente, è stato uno dei protagonisti principali di siffatti meccanismi), come tutte le operazioni fossero preordinate a realizzare l'apparenza di finanziamenti, per conseguire mezzi da destinare ad impieghi completamente diversi e non altrimenti realizzabili, con la conseguenza che le risorse della banca erano indirizzate verso obiettivi riconoscibili *ex ante* come del tutto estranei al perseguimento dell'oggetto sociale del (omissis)), in quanto strumentali al soddisfacimento di interessi economici personali del (omissis) e, per quanto qui rileva, del (omissis).

Siffatta conclusione appare ancora più evidente, nel razionale apprezzamento della Corte territoriale, se, superando una visione parcellizzata delle singole operazioni, si coglie l'omogeneità strutturale delle plurime vicende che, con vorticosi - ma puntualmente ricostruiti - "giri di denaro" hanno inciso, spesso sovrapponendosi, sull'integrità del patrimonio aziendale bancario e sulla sua fisiologica destinazione alla salvaguardia degli interessi dei creditori, traducendosi in un concreto depauperamento.

In tale contesto, deve essere valutato il tema della cd. bancarotta riparata, che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, ogniqualvolta la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori: in questi casi, è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 27192201).

La sentenza impugnata ha osservato - e, si può anticipare sin da ora, salvo confermare siffatto rilievo in relazione a tutte le operazioni che si esamineranno nel prosieguo - che, nelle ipotesi in discussione, il patrimonio del (omissis) (omissis) è stato reintegrato utilizzando risorse provenienti dal (omissis) stesso e frutto, esse stesse, di analoghe condotte anch'esse distrattive.

La Corte territoriale ha condiviso la valutazione dei giudici di primo grado, secondo i quali, in siffatte ipotesi "la copertura di una voragine della (omissis) con nuova finanza proveniente da nuove provviste, spostate da una parte all'altra attraverso movimenti infragruppo, non può che essere un adempimento apparente".

La Corte d'appello, peraltro, ha aggiunto che l'ampiezza di tali adempimenti meramente apparenti (i cd. "giri") rappresenta un ulteriore indice di fraudolenza e non un fatto che faccia venire meno l'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta, così come contestato.

Il ricorrente invoca, in senso contrario, l'autonomia di ogni singolo soggetto finanziato.

Ora, la giurisprudenza di questa Corte, in tema di gruppi di impresa e vantaggi compensativi, riposa sulla premessa della autonomia dei diversi soggetti, perché la fattispecie incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale rafforza la protezione dell'ordinamento rispetto ai creditori di ciascun imprenditore, giacché i primi, nel contrattare con quest'ultimo, fanno affidamento sul patrimonio esistente.

Ancora di recente, si è, infatti, ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra, non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo gruppo, dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 27754501).

Si è, in tal modo, chiarito che il vantaggio non deve riguardare, in termini generici, il saldo positivo per uno o più dei soggetti del gruppo, ma, attesa l'autonomia giuridica e patrimoniale dei singoli soggetti del gruppo stesso (e la correlata, autonoma esigenza di salvaguardia delle ragioni creditorie di ciascun soggetto), proprio l'ente giuridico a danno del quale si è realizzata la fuoriuscita di risorse (v., ad es., nella stessa chiave di lettura, tra le più recenti, Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 27602901: in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante quale ipotesi di bancarotta fraudolenta il finanziamento erogato in favore di una società dello stesso gruppo che presenti una situazione economica tale da non potere corrispondere gli interessi, pur pattuiti, o garantire la conservazione della garanzia del credito e, dunque, in assenza di qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice; la stessa Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 26970201, citata dal ricorrente: in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali; Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, Falciola, Rv. 26788301: in tema di bancarotta fraudolenta

patrimoniale, qualora il fatto si riferisca a rapporti fra società appartenenti al medesimo gruppo, il reato deve ritenersi insussistente se, operando una valutazione *ex ante*, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società).

Ma, nel caso di specie, viene in rilievo un fenomeno completamente diverso, anzi opposto, rappresentato dal fatto che il debitore rimane identico ed identici rimangono i creditori esposti a pregiudizio, laddove i cd. "giri" di denaro servono solo - e la Corte indugia sulla assoluta consapevolezza di ciò da parte degli imputati - a mascherare lo svuotamento del patrimonio del debitore stesso, coinvolgendo nelle operazioni altri soggetti - persone fisiche o giuridiche - manovrate dagli imputati, mostrando operatività dei conti e cercando di eludere i limiti prudenziali di esposizione.

3. Per comodità espositiva, si osserva subito - in una visione di sintesi - che, alla luce delle superiori considerazioni e di quelle che verranno svolte *infra* - che la doglianza espressa nel terzo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità, in quanto, in termini di assoluta genericità espositiva, pone a confronto la posizione del (omissis) con quella dei soggetti che hanno concordato la pena, laddove la Corte territoriale ha motivatamente distinto le situazioni in ragione delle componenti oggettiva e soggettiva della condotta di questi ultimi.

La sentenza impugnata, infatti, preso atto che i consiglieri e i sindaci del (omissis) (omissis) si erano totalmente appiattiti sulle posizioni della dirigenza, ossia del presidente (omissis) e del direttore generale (omissis), ha tratto la conseguenza che, ai fini della responsabilità penale, era sussistente quantomeno il dubbio che le reiterate violazioni di legge consapevolmente commesse da consiglieri e sindaci si accompagnassero anche alla consapevolezza che il (omissis) potesse da esse ricevere un effettivo nocumento. Su tale premessa riposa la valutazione della sussistenza di condotte più imprudenti che fraudolente e come tali integranti la bancarotta semplice.

4. Ciò posto, ferma restando, per le ragioni indicate, l'infondatezza delle critiche che sollevano le questioni giuridiche esaminate *supra* nel punto 2 - ciò che giustifica la finale decisione di rigetto del ricorso -, si svolgono le seguenti considerazioni, con riguardo ai singoli episodi.

A tal proposito, deve considerarsi che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato,

conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

4.1. Il motivo di ricorso che concerne l'affermazione di responsabilità per il capo B34 è inammissibile, in quanto: a) insiste nell'eludere i profili di grave anomalia segnalati dalla sentenza impugnata e costituiti, per effetto della unificazione in un unico gruppo (omissis) s.p.a. - (omissis) s.r.l. dei tre gruppi (omissis) s.p.a., (omissis) e (omissis), dal superamento dei limiti di esposizione rispetto al patrimonio di vigilanza, nei confronti di un gruppo che, a distanza di soli due mesi, si sarebbe rivolto ad uno studio professionale per elaborare un accordo di ristrutturazione e che, dopo quattro mesi, avrebbe iniziato le procedure per addivenire ad un accordo ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall.; b) non si confronta con il fatto che il manoscritto sequestrato all'imputato - la cui concreta attuazione è stata confermata dal commissario giudiziario di (omissis) in concordato preventivo - dimostrava che non esisteva alcuna concreta eventualità di una quotazione in borsa, visto che il denaro, appena ricevuto, è stato per 87.000.000,00 di euro distribuito tra varie banche. Peraltro, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, lo stesso (omissis), nel suo appello, ha ammesso di essere ben consapevole della crisi del gruppo (omissis) e (omissis) e che aderì all'operazione solo per conseguire un rientro del (omissis) (omissis) rispetto alle rilevanti esposizioni.

In tale contesto, anche l'intercettazione che il ricorrente valorizza - nella misura in cui esprime, per quanto è dato leggere nella sentenza di primo grado, la ferma volontà di liberarsi del pegno gravante su beni personali - va collocata nel complessivo contesto ricostruito dai giudici di merito, senza incontrare alcuna specifica censura: ossia il tentativo di mascherare la crisi in atto, assicurando un temporaneo rientro - profilo che la Corte d'appello ha ben considerato - salvo creare una voragine debitoria (la sentenza impugnata ricorda una icastica espressione del consulente (omissis) a proposito del finanziamento di 150.000.000 euro del quale si discute: «nemmeno se vendevano cocaina riuscivano a rimborsarli») coinvolgente tutto il *pool* di banche - ivi incluso lo stesso (omissis) - e soprattutto impegnando anche risorse di società, non direttamente coinvolte nel finanziamento, ma anch'esse esposte nei confronti del (omissis).

Del tutto assertiva è, infine, la prospettazione del completo rientro dall'esposizione, a fronte del rilievo della Corte territoriale, secondo la quale «la posizione non è rientrata ed è stata ceduta al Fondo di Garanzia dei Depositanti».

4.2. Le doglianze che investono l'affermazione di responsabilità per il capo B1 sono inammissibili, laddove insistono sui due profili, la capienza della società destinataria del affidamento e l'adeguatezza della garanzia, che, in termini argomentati e in nulla smentiti dalle assertive e generiche critiche del ricorso, sono stati considerati dalla sentenza impugnata assolutamente insussistenti.

La Corte d'appello ha, infatti, sottolineato: a) che l'affidamento era stato deliberato il 17/05/2010, oltre un anno e mezzo dopo l'operazione del *maxipool* esaminata nel numero precedente, quando ormai la crisi del gruppo (omissis) - (omissis) era conclamata, tanto che la procedura per l'accordo di ristrutturazione del debito era in corso; b) che l'ispezione della (omissis) era pure in corso; c) che la perizia di stima del complesso di proprietà dell'affidataria reca una data successiva alla delibera dell'affidamento; d) che, anche alla stregua di tale stima, il valore della quota della società affidataria era di 36.000.000 euro, che copriva appena il credito originario erogato dal creditore ipotecario di primo grado (28.000.000 euro, non casualmente coperti con ipoteca per il maggior valore di 56.000.000 di euro); e) che la (omissis) s.r.l. aveva un capitale sociale minimo (10.200 euro) e lo stesso funzionario istruttore della pratica di finanziamento, nella relazione messa a disposizione del consiglio di amministrazione, aveva chiarito che la società non svolgeva alcuna attività, presentava una situazione patrimoniale priva di attivo, non aveva conseguito ricavi negli esercizi 2008, 2009 e nella prima parte del 2010, aveva riportato perdite nel 2008 per 730.000 euro e nel 2009 per 589.000 euro, e presentava quindi un patrimonio netto negativo (*rating* di valutazione del cliente: CC); f) che, a riprova dei reali intendimenti - per quanto qui rileva, del (omissis), al quale la (omissis) s.r.l. era riconducibile -, le somme conseguite non erano state utilizzate per riassorbire la precedente esposizione con il (omissis) e per finanziare le spese di progettazione e di avvio delle opere di urbanizzazione, ma erano state dirottate, transitando principalmente su conto del (omissis), verso altre società sotto il controllo del (omissis) e del (omissis).

Rispetto a tali dettagliatissime indicazioni si registra l'assoluto silenzio del ricorso.

4.3. Anche con riguardo al capo B2) le critiche sono prive di qualunque specificità, nel significato ricordato *supra sub 4*.

Fuori discussione la riconducibilità anche della (omissis) s.r.l. alla galassia societaria controllata dal ricorrente e dal (omissis), si osserva che, anche in questo caso il ricorso omette di confrontarsi con i dati valorizzati dalla sentenza impugnata e che comprovano, in termini razionali, l'assoluta impossibilità di restituzione delle somme.

La Corte territoriale ha, infatti, rilevato: a) che la società era già esposta con il sistema bancario per 23.000.000 di euro e con il (omissis) per 3.000.000 di euro, che aveva carenza di mezzi propri, che aveva realizzato perdite al 31/12/2007 pari ad 355.000 euro, presentava un fortissimo indebitamento, aveva un patrimonio netto al 31/12/2008 di soli 263. euro 000 ed un valore di produzione per lo stesso esercizio di 2.000.000 euro (*rating* di valutazione: CC); b) che il valore del terreno dato in garanzia era stato sovrastimato in 12.000.000 di euro, non solo perché includeva somme che sarebbero derivate da un contenzioso in atto, ma perché il prezzo di acquisto del 2007 era sensibilmente inferiore (7.000.000 euro) e perché in data 30/09/2010, su incarico dei commissari, sarebbe stato valutato 4.300.000 euro.

Il ricorso non si confronta su tali dati né su quelli - sempre valorizzati dalla sentenza impugnata e ritratti dalla relazione del curatore del fallimento della (omissis) s.r.l. - dai quali emerge, in termini logici, che la società affidataria non aveva assolutamente la capacità di realizzare un progetto come quello indicato nella richiesta di finanziamento, finanziamento il cui ammontare, anche in questo caso, sarebbe stato destinato a tutt'altra finalità rispetto a quella fittiziamente e formalmente prospettata.

4.4. Anche le censure relative al capo B3 sono inammissibili, laddove reiterano assertivamente rilievi con i quali, a dispetto di quanto lamentato, la Corte territoriale si è confrontata, valorizzando dati completamente trascurati dal ricorrente, ossia: a) che la (omissis) s.r.l., anch'essa sotto il sostanziale controllo (anche) del (omissis), aveva un *rating* CC; b) che al febbraio 2009 aveva un accordato dal sistema bancario di poco superiore a 17.000.000 euro, con utilizzo regolare; c) che il risultato di bilancio al 31/12/2007 era stato pari a 4.000 euro ed era priva di dipendenti; d) che sui terreni di proprietà era già iscritta un'ipoteca di primo grado per 36.000.000 euro in favore del I (omissis) (omissis) per un mutuo erogato, al giugno 2008, per 13.000.000 euro; e) che la stima - anche in questo caso successiva alla delibera, valutava il complesso 28.000.000 di euro; f) che gran parte delle somme rese disponibili è stata girata alla (omissis) spa anziché essere effettivamente utilizzata per completare il complesso immobiliare; g) che, alla fine, il Fondo di Garanzia ha dovuto farsi carico di quasi sette milioni di euro di debito da essa maturato, il che conferma, come del resto, era razionalmente prevedibile *a priori*, che l'operazione avrebbe soltanto aumentato l'esposizione debitoria della (omissis) s.r.l. verso l'istituto bancario, in assenza di valide garanzie, di reali prospettive di sviluppo e quindi in assenza di fondate prospettive di rientro.

4.5. Inammissibili sono anche le censure riguardanti il capo B4 per assenza di specificità.

Innanzitutto, si osserva che si discute, per quanto riguarda il ^(omissis), della proroga dell'affidamento, talché sono del tutto fuori fuoco le censure che valorizzano lo sfalsamento temporale tra la data dell'originaria delibera e quella in cui il ^(omissis) con il ^(omissis) i, ha assunto il ruolo di amministratore di fatto de ^(omissis) ^(omissis) s.r.l.

Per il resto, il ricorso non si confronta affatto con le risultanze probatorie indicate dalla sentenza impugnata e ritenute dimostrative della riconducibilità della società, a partire dal maggio del 2009, al ^(omissis) (si tratta di intercettazioni telefoniche riportate dai giudici di primo grado - conversazione tra il ^(omissis) n. 19467 del 15/12/2008 - e del fatto che il finanziamento effettuato dalla socia ^(omissis) s.r.l. - resasi acquirente delle quote sociali appunto nel maggio 2009 - proveniva in realtà dalla ^(omissis) s.p.a., che a sua volta aveva utilizzato fondi provenienti dal finanziamento concesso alla ^(omissis) s.r.l.; si tratta dell'episodio distrattivo di cui al precedente capo B2).

In tale contesto, la proroga dell'affidamento costituisce un atto dispositivo, nella misura in cui consente la persistente operatività del soggetto affidato, che, al contrario, in presenza degli indici di capienza evidenziati dalla Corte d'appello - e completamente trascurati dal ricorso -, sarebbe dovuta rientrare immediatamente dall'esposizione.

4.6. Le doglianze concernenti il capo B5) sono del pari inammissibili, per assenza di specificità.

Incontroverta la riconducibilità della ^(omissis) s.r.l. (anche al ^(omissis)) - nel senso che il ricorso non solleva doglianze, quanto al contenuto delle intercettazioni valorizzate dai giudici di merito e alle risultanze oggettive tratte dalla concreta operatività della società stessa - si osserva: a) che l'atto di impugnazione, del tutto assertivamente, deduce che il contratto preliminare sarebbe stato perfezionato in un non meglio precisato rogito, laddove la sentenza impugnata osserva che il contratto preliminare è stato risolto nel 2009; b) insiste sul (peraltro parziale) rientro (e non ha rilievo, ai fini del presente procedimento indugiare sull'ammontare dello stesso, alla luce del significato della cd. bancarotta riparata sopra delineato), del tutto disinteressandosi dei puntuali rilievi svolti dalla sentenza impugnata, quanto al fatto che le somme restituite provenivano da provvista fornita con altre operazioni dal medesimo ^(omissis) ^(omissis) (secondo la sentenza impugnata, in data 04/06/2010 la ^(omissis) s.r.l. aveva ricevuto un bonifico dalla ^(omissis) s.p.a. di 2.000.000 euro - denaro proveniente dal finanziamento in favore della ^(omissis) s.r.l. di cui al capo B1; in data 23/06/2010 aveva ricevuto un ulteriore bonifico ancora dalla ^(omissis) s.p.a. per 20.000 euro; in data 23/07/2010 aveva versato assegni per 119.545 euro:

in tal modo riducendo il proprio debito verso il (omissis), al 31/10/2010, a 1.951.568,60 euro).

4.7. Sono inammissibili le critiche indirizzate all'affermazione per il capo B6, dal momento che del tutto genericamente richiamano l'esistenza di garanzie dei soci e l'ammontare del patrimonio, senza confrontarsi con quanto rilevato dalla sentenza impugnata, ossia che l'operazione era stata realizzata nonostante i significativi segnali negativi rispetto alla possibilità di restituzione (pregressa esposizione bancaria consistente, anche a fronte della sottocapitalizzazione della società), conseguendo, come unica garanzia, una fideiussione fino a 5.000.000 euro da parte delle stesse società che avevano già prestato fideiussione con riferimento all'elevatissimo finanziamento ipotecario concesso dal pool guidato dalla (omissis) di importo di importo pari a 68.000.000 euro. Il fido è stato poi prorogato il 03/11/2008, nonostante che la società affidata, nell'esercizio 2007, avesse registrato perdite e il patrimonio netto fosse divenuto negativo per 576.984 euro.

Anche il fatto che il progetto da realizzare fosse reale è un profilo inconferente, se si considera il dato - non contrastato in alcun modo dal ricorso - che dall'esame degli estratti conto della (omissis) s.r.l. emerge che l'importo erogato dalla banca è stato utilizzato in modo difforme dalle previsioni.

Quanto, infine, alla restituzione, nel rinviare a quanto sopra rilevato in generale, a proposito della bancarotta riparata, è sufficiente prendere atto in questo caso che il ricorrente non impugna in alcun modo la ricostruzione fattuale per la quale la restituzione dedotta avvenne grazie all'intervento della (omissis) s.r.l., con fondi ottenuti, ancora una volta, dal (omissis) s.r.l.

Solo per completezza, si rileva che la posizione creditoria del (omissis) (omissis) verso la (omissis) s.r.l. è stata ceduta al Fondo di garanzia dei depositanti per 4.235.195,08 euro.

4.8. Le censure relative agli affidamenti di cui ai capi B7, B8) e B9) sono inammissibili nella misura in cui, in relazione al carattere fraudolento dell'operazione, trascurano del tutto di considerare l'apparato argomentativo che nella sentenza impugnata sorregge la conclusione del carattere fittizio dei contratti preliminari conclusi dalle tre società cooperative con la (omissis) partecipazioni s.p.a. (immediata destinazione delle somme conseguite - 7.500.000 euro in tutto - prima alla (omissis) s.p.a. e poi ad altre società; continua proroga degli affidamenti, senza verifica alcuna dell'avanzamento del progetto; assoluta incapacità delle tre cooperative di reperire con mezzi propri l'ingentissima somma necessaria per concludere il contratto definitivo - ulteriori 12.000.000 euro per ciascuna di esse; assenza di un interesse di tre cooperative con sede in Toscana, aventi come finalità quella di

costruire abitazioni da assegnare ai soci, a partecipare ad un'operazione speculativa in Lombardia) e lo stesso rilievo dell'assenza di garanzie degli affidamenti.

Quanto alla restituzione, rinviando a quanto sopra rilevato *sub 2*, si osserva, in punto di fatto, che il ricorso non contesta che a ciò si sia provveduto con il finanziamento di 10.000.000 euro, sempre da parte del (omissis), in favore della (omissis) s.r.l., società di nuova costituzione alla quale partecipavano le società sopra indicate.

4.9. Le doglianze concernenti il capo B 10) sono inammissibili, in quanto indicano genericamente alcune attività, omettendo del tutto di confrontarsi con i seguenti dati, tutti puntualmente sottolineati dalla Corte territoriale: a) l'esiguo capitale sociale della società, nonostante una sua perdita a bilancio di 82.000 euro, nonostante i pessimi valori espressi dal conto economico e nonostante un'importante, progressiva esposizione della società con il sistema bancario; b) se è vero che esistano due cespiti immobiliari di valore rilevante – quelli ai quali fa riferimento il ricorrente – è però anche vero che al novembre 2007 esisteva un debito di 2.400.000 euro verso un altro istituto di credito, che dal bilancio al 31.12.2006 risultava un patrimonio netto di 754.000 euro, con ulteriori finanziamenti soci per 546.000 euro, e che dallo stesso bilancio risultavano perdite per 80.000 euro, con un decremento dell'88,1% del prodotto di esercizio negli ultimi due anni; c) le somme conseguite erano immediatamente state versate alla (omissis) s.r.l., la quale avrebbe poi emesso quattro assegni e effettuato un bonifico di 1.271.000 euro in favore della (omissis) s.p.a.; d) l'intercettazione telefonica n. 5620 del 22/05/2008, tra il (omissis) e il (omissis), rivelava l'intento del primo di "togliere" il preliminare al (omissis), perché "sta creando dei problemi".

Quanto alla restituzione, non è contestata la ricostruzione della sentenza impugnata, la quale ha illustrato argomentatamente in che modo si pervenne al risultato attraverso risorse ancora una volta erogate dal (omissis) (omissis) (le somme utilizzate dalla (omissis) s.r.l. per operare un bonifico in favore della (omissis) s.r.l., che avrebbe poi emesso un assegno di 3.500.000 euro in favore della (omissis) s.r.l., con il quale sarebbe stato estinto il finanziamento, provenivano da sei bonifici, ottenuti grazie agli affidamenti esaminati nei capi B20, B15, B12, B17, B21, B22, per complessivi 3.585.000 euro.

4.10. La doglianza relativa al capo B11 è inammissibile, nella parte in cui lamenta l'assenza di motivazione della sentenza impugnata che, dopo avere dimostrato la riconducibilità della società al (omissis), ha esattamente osservato come

il rinnovo dell'affidamento è comunque un atto dispositivo che avrebbe richiesto una valutazione del merito creditizio del destinatario.

Le critiche del ricorso sono assertive, slegate da un puntuale riferimento al contenuto degli atti processuali che dimostrerebbero l'obiettivo fondamento delle deduzioni, e soprattutto non considerano che la consapevolezza della grave crisi delle società facenti capo al (omissis) - , consapevolezza certamente esistente nei sodali del (omissis) coinvolti nella gestione della banca - non può essere elisa dall'anacronistico riferimento ad un bilancio chiuso alla fine dell'anno precedente. Nessun cenno è dedicato alla considerazione della Corte territoriale, quanto al fatto che l'operazione di recupero del compendio immobiliare della (omissis) (omissis) fosse in stallo e alle gravi condizioni del socio unico della società, ossia la (omissis) s.r.l.

Quanto alla restituzione (peraltro parziale), ancora una volta nessuna contestazione viene sollevata in ricorso, quanto alla ricostruzione della serie di passaggi di denaro che hanno consentito tale risultato, muovendo dalla provvista ottenuta, sempre dal (omissis) , con l'operazione indicata nel capo di imputazione B1.

4.11. Le doglianze concernenti il capo B12 sono inammissibili, in quanto valorizzano una fideiussione che risulta, dalla sentenza impugnata, temporalmente limitata sino al 31/12/2009, ossia sino a data antecedente a quella nella quale era stata proiettata la proroga dell'affidamento (31/07/2010: la Corte d'appello dà atto anche della richiesta degli organi tecnici della banca di ricevere, già all'atto del secondo affidamento, una conferma della fideiussione prestata).

Quanto alla restituzione, si osserva che, anche in questo caso, non è contestata la ricostruzione della sentenza impugnata, quanto all'avvenuto impiego di parte delle risorse di cui all'operazione descritta nel capo B1.

4.12. Inammissibili sono le censure relative al capo B13, che omettono del tutto di confrontarsi con il carattere assolutamente fittizio del contratto preliminare sotteso alla richiesta di affidamento (contratto il cui contenuto era, peraltro, palesemente estraneo all'oggetto sociale della (omissis) s.r.l.; inoltre, si registra il silenzio del ricorso sulle conversazioni intercettate tra il (omissis) e la (omissis) , quanto alla predisposizione dei contratti preliminari fittizi e alla frequentazione del (omissis) da parte della seconda) e con il dato della straordinaria e argomentata superficialità dell'istruttoria che aveva condotto alla delibera di affidamento (la sentenza impugnata significativamente sottolinea che nella pratica di rinnovo si *afferma* che la (omissis) ha rilasciato fideiussione, i cui puntuali contenuti il ricorso neppure indica).

Nella prospettiva della bancarotta riparata è del tutto irrilevante un rientro solo parziale.

Il fatto che il debito residuo sia stato acquistato dal Fondo di Garanzia conferma la distrazione, dal momento che, come chiarito dalla sentenza impugnata – e anche in questo caso, assoluto è il silenzio del ricorso – il Fondo di tutela dei correntisti degli Istituti di credito cooperativo ha sostenuto un complesso e oneroso intervento per il (omissis), con un sicuro sbilancio di poco inferiore a 14.000.000 euro.

Siffatte considerazioni, unite all'assenza di rilievi del ricorrente sul punto, rendono superflua ogni altra riflessione sulla questione.

4.13. Le censure concernenti il capo B14 sono inammissibili nella parte in cui omettono di affrontare la questione delle anomalie dell'operazione caratterizzata da una velocità di approvazione, persino incurante della prestazione della fidejussione personale (intervenuta in epoca successiva) e dalla risoluzione del contratto preliminare che era stato presentato come strumentale al conseguimento del fido (osserva la Corte territoriale che non solo il contratto preliminare, in termini assolutamente inusuali, prevedeva una caparra di 2.000.000 di euro, su un corrispettivo di 2.500.000 di euro, ma appunto era stato risolto consensualmente con scrittura del 10/01/2008).

Ne discende la piena consapevolezza che l'operazione era strumentale ad assicurare risorse non alla (omissis) s.r.l., ma, per quanto qui rileva, al (omissis), che fornì, attraverso le sue società, alla prima le risorse per coprire gli interessi passivi.

Quanto all'integrale restituzione della somma, si osserva che le generiche deduzioni del ricorso neppure si confrontano col rilievo per il quale la (omissis) s.r.l. ha concluso una transazione per il minore importo di 600.000 euro con la gestione commissariale del (omissis).

4.14. Le critiche concernenti l'affermazione di responsabilità per il capo B15 sono inammissibili, in quanto valorizzano i dati sulle condizioni della (omissis) s.r.l., omettendo del tutto di confrontarsi con i dati valorizzati dalla sentenza impugnata, quanto alla natura fittizia dell'operazione immobiliare, formalmente sottostante alla richiesta di affidamento (dati tratti non solo dalle anomalie procedurali, ma anche dal contenuto di intercettazioni telefoniche) e quanto all'effettiva, diversa destinazione delle risorse, nonché con il rilievo secondo il quale non vi è stato alcun rientro, dal momento che l'esposizione è stata ceduta, secondo quanto emerge dal (omissis) del 25/02/2014, al Fondo di Garanzia.

4.15. Le doglianze concernenti il capo B16 sono inammissibili, perché non si confrontano con le rilevanti anomalie procedurali (assenza di stima, nessuna

garanzia specifica, assenza di dati dalla Centrale Rischi) e contenutistiche dell'operazione (proprio i dati di fatturato e di patrimonio attivo dedotti confermano la valutazione, espressa dai giudici di merito, di assoluta insostenibilità dell'operazione di acquisto di un immobile per 10.000.000 euro).

Del tutto assertiva è poi l'affermazione dell'integrale restituzione delle somme, dal momento che la Corte territoriale ha argomentatamente rilevato che l'esposizione residua è stata ceduta al Fondo di Garanzia.

4.16. Le critiche che investono l'affermazione di responsabilità per il capo B26 sono inammissibili, in quanto, ancora una volta, valorizzano profili irrilevanti, trascurando di considerare le anomalie procedurali e contenutistiche puntualmente indicate dalla sentenza impugnata, anche con riguardo alla insostenibilità dell'operazione per la società affidata.

Anche in questo caso, il ricorrente menziona un rientro in termini assertivi, senza confrontarsi con le considerazioni dedicate, dalla sentenza impugnata, alla ristrutturazione della posizione, transitata a (omissis) per un'esposizione di 861.000 euro.

4.17. Le doglianze formulate con riguardo alla affermazione di responsabilità per i capi da B17 a B 25 sono inammissibili.

Consapevole che la fittizietà dei contratti preliminari dei quali si discute è stata argomentata dalla Corte d'appello con motivazione che non palesa alcuna illogicità (alla luce dei rapporti che legavano i promissari acquirenti al (omissis) del contenuto delle intercettazioni e della stessa destinazione delle somme erogate), il ricorrente si concentra sul tema del merito creditizio dei primi e sulle polizze che, tuttavia, come puntualmente osservato dalla sentenza impugnata (il rilievo della mancata risposta alle censure difensive è totalmente infondato) erano finalizzate a garantire (peraltro ragionevolmente in attuazione dell'art. 2 del d. lgs. 20/06/2005, n. 122, trattandosi di contratti preliminari di immobili da costruire), il promissario acquirente rispetto all'inadempimento del promittente venditore. E la Corte d'appello ha anche spiegato - senza non casualmente incontrare specifiche obiezioni da parte del ricorrente - che l'unica condizione perché la polizza potesse garantire la banca era rappresentata dal fatto che i promissari acquirenti - unici legittimati, ma privi di qualunque interesse atteso il legame con il (omissis) e l'assenza di volontà di acquistare - la escutessero, facendo affluire le somme su un conto acceso presso il (omissis).

Siffatta ricostruzione è assertivamente contrastata dal ricorso, attraverso una mera reiterazione dei propri rilievi.

In realtà, è la considerazione dell'intera operazione, dalle sue iniziali anomalie procedurali, all'assenza di garanzie per la banca per giungere alla finale

destinazione degli importi erogati a coloro che formalmente si presentavano come formali acquirenti, a dimostrare il carattere distrattivo dell'operazione.

Quanto al rientro, premesso che qualunque riparazione deve intervenire, come si è sopra ricordato, prima della dichiarazione giudiziale di insolvenza, si osserva:

a) che le esposizioni di (omissis) e (omissis) sono transitate al Fondo di garanzia dei depositanti; b) che le posizioni di (omissis), di (omissis) sono state oggetto di accordo di ristrutturazione e quindi, secondo il motivato apprezzamento della Corte territoriale, hanno avuto carattere parziale; c) la posizione di (omissis) è stata ristrutturata e al 25/02/2014 non era ancora stata estinta; d) le posizioni di (omissis) sono state ripianate con denaro erogato dallo stesso (omissis)

5. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile, Fondo di Garanzia dei depositanti del (omissis) che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 28/01/2021



Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Gerardo Sabeone



I. Funzionario Giudiziario
Tiziana PASQUAZI